

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI VOLONTARIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE**

### PREMESSO

- Che, a norma del "Regolamento Comunale per l'Utilizzo del volontariato individuale in attività di pubblica utilità", approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 10 aprile 2019, il Comune, su richiesta dell'interessato, iscritto all'apposito Albo comunale dei volontari può realizzare lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso il Comune di Cassano Spinola,

### TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA

Il Comune di Cassano Spinola, C.F./P.I. 02558190068 che interviene al presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, per effetto del Decreto sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito anche "Comune"

E

il volontario \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, di seguito anche "volontario";

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1**

Il Comune consente che il Sig. \_\_\_\_\_, presti presso il territorio di Cassano Spinola la sua attività non retribuita in favore della collettività. Si specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo quanto previsto dall'art. 4 del vigente regolamento comunale:

#### **Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma concordato con il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_, allegato alla presente.

#### **Art. 3**

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ è incaricato di coordinare la prestazione dell'attività di volontariato e di impartire le relative istruzioni

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica, curando altresì che

l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona,

#### **Art. 5**

E fatto divieto all'ente di corrispondere ai volontari una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Sarà garantito esclusivamente quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 10, in particolare, il volontario dichiara:

- 1) di essere a conoscenza che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- 2) di accettare espressamente di operare, in forma coordinata con il Responsabile, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- 3) di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- 4) di accettare espressamente le responsabilità a suo carico derivanti dal vigente Regolamento comunale di cui in premessa;
- 5) obbligarsi a comunicare tempestivamente la perdita del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco;
- 6) Il Comune assume a proprio carico:
  - a) Gli oneri relativi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del volontario;
  - b) L'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi (RCT), nello svolgimento delle attività affidate;
  - e) La fornitura di specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti), degli attrezzi di lavoro, del trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni.
  - d) L'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari.

#### **Art.6**

1 soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei volontari e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione dell'attività, una breve relazione che documenti il lavoro svolto dal soggetto.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Comune di Cassano Spinola, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge.

In ogni caso, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Resta salva la possibilità per il volontario di richiedere la risoluzione anticipata del presente accordo, con preavviso di almeno 5 gg. lavorativi antecedenti l'avvio dell'attività programmata, fatta eccezione per casi di forza maggiore.

#### **Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di \_\_\_\_\_, a decorrere dal \_\_\_\_\_.

Cassano Spinola li \_\_\_\_\_

Il Comune di Cassano Spinola

Il Volontario